



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

Disciplinare di gara

Servizio socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti a seguito di dimissioni protette.

”



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

PREMESSE

Questa Amministrazione ha deciso di affidare il Servizio socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti a seguito di dimissioni protette”.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con RDO evoluta aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Fiumicino, codice NUTS: ITI43;

Il Responsabile unico del progetto e delle fasi di affidamento è il Funzionario Direttivo, Dott.ssa Rachele Spada, mail: rachele.spada@comune.fiumicino.rm.it.

1. - PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. - La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS—*electronic Identification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato «regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione» (www.acquistinretepa.it).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione» (www.acquistinretepa.it), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 – Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento «regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione» (www.acquistinretepa.it), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 - Identificazione

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato così come previsto dalla piattaforma e sul sito www.acquistinretepa.it.

2. - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

2.1 – Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando e disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale;
- c) modello di domanda di ammissione;
- d) modello offerta economica;
- e) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa «regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione»;
- f) patto di integrità: art 1, comma 7, Legge 190/2012;
- g) modello delle dichiarazioni (DGUE);
- h) codice di comportamento;
- i) relazione illustrativa.
- j) Modello per la nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara", e sulla Piattaforma MEPA.

2.2 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione "comunicazioni" della Piattaforma MEPA riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma MEPA nella sezione "comunicazioni" e sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare l'appalto, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo articolo 20, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi della realizzazione di un unico servizio per una omogenea categoria di utenza ed una eventuale suddivisione in lotti renderebbe l'esecuzione dell'appalto disomogeneo a livello territoriale e pregiudicherebbe, inoltre, un'effettiva razionalizzazione delle spese rischiando di compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi richiesti.

Il costo complessivo del servizio a base d'asta è pari ad euro 57.142,86 (IVA al 5% esclusa, pari ad euro 2.857,14) da considerarsi comprensiva di ogni spesa per costi generali, utili d'impresa, coordinamento, personale (costi contrattuali previsti dai C.C.N.L.), oneri fiscali e previdenziali, materiali vari necessari per l'espletamento del servizio, assicurazione e ogni altro onere gestionale, ivi compresi quelli riconnessi al rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, trasporto (compreso personale, carburante, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi), strutture, etc.

Per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi da interferenza in quanto l'appalto è gestito da un unico soggetto al di fuori dei luoghi di lavoro del Committente.

Per i rischi dai rapporti con l'utenza o con soggetti terzi che entrino in rapporto con l'affidatario, sarà a carico di quest'ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritenga opportuni e/o necessari.

L'attivazione del servizio non potrà essere procrastinata oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione tramite pec, dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, nelle more della stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto previa verifica dei requisiti.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato minimo ad euro 26.210,45 calcolati tenendo conto del costo del personale previsto da CCNL delle Cooperative sociali, sulla base delle tabelle del costo del lavoro delle cooperative sociali redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Il contratto collettivo applicato è il CCNL Cooperative Sociali "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo".

Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo applicato al personale dipendente indicato deve essere CCNL delle cooperative sociali e che ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché si dimostri che il contratto adottato garantisca le stesse tutele equiparabili, considerando sia gli aspetti economici che quelli normativi.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro 0,00. L'importo complessivo è al netto di Iva al 5%.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio regionale e del bilancio comunale.

3.1 -Durata

L'appalto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi. Non è prevista l'opzione di proroga (articolo 120, comma 10, del D.lgs n. 36/2023). Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica nel caso in cui si renda necessaria allo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (articolo 120, comma 11, del D.lgs n. 36/2023).

3.2 – Revisione dei prezzi



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al paragrafo precedente, il D.lgs 36/2023, all'art. 60, comma 3 dispone l'utilizzo dei seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: "con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie".

Ai sensi del D.lgs 36/2023, all'art. 60, comma 4, gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b).

3.3 - Modifica del contratto in fase di esecuzione

Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'articolo 120 del D.lgs 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sono esclusi rinnovo e opzione di proroga taciti del contratto.

4. – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs. 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- PARTECIPAZIONE IN PIÙ DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI O AGGREGAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (NEL PROSIEGUO, AGGREGAZIONE DI RETISTI);
- PARTECIPAZIONE SIA IN RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI SIA IN FORMA INDIVIDUALE;
- PARTECIPAZIONE SIA IN AGGREGAZIONE DI RETISTI SIA IN FORMA INDIVIDUALE. TALE ESCLUSIONE NON SI APPLICA ALLE RETISTE NON PARTECIPANTI ALL'AGGREGAZIONE, LE QUALI POSSONO PRESENTARE OFFERTA, PER LA MEDESIMA GARA, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA;
- PARTECIPAZIONE DI UN CONSORZIO CHE HA DESIGNATO UN CONSORZIATO ESECUTORE IL QUALE, A SUA VOLTA, PARTECIPA IN UNA QUALSIASI ALTRA FORMA.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

A) NEL CASO IN CUI LA RETE SIA DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE – SOGGETTO), L'AGGREGAZIONE DI RETISTI PARTECIPA A MEZZO DELL'ORGANO COMUNE, CHE ASSUME IL RUOLO DEL MANDATARIO, QUALORA IN POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI. L'ORGANO COMUNE PUÒ INDICARE ANCHE SOLO ALCUNI TRA I RETISTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA MA DEVE OBBLIGATORIAMENTE FAR PARTE DI QUESTI;

B) NEL CASO IN CUI LA RETE SIA DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE – CONTRATTO), L'AGGREGAZIONE DI RETISTI PARTECIPA A MEZZO DELL'ORGANO COMUNE, CHE ASSUME IL RUOLO DEL MANDATARIO, QUALORA IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA MANDATARIA E QUALORA IL CONTRATTO DI RETE RECHI MANDATO ALLO STESSO A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE O OFFERTA PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI PROCEDURE DI GARA. L'ORGANO COMUNE PUÒ INDICARE ANCHE SOLO ALCUNI TRA I RETISTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA MA DEVE OBBLIGATORIAMENTE FAR PARTE DI QUESTI;

C) NEL CASO IN CUI LA RETE SIA DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA OVVERO SIA SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OPPURE SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE, L'AGGREGAZIONE DI RETISTI PARTECIPA NELLA FORMA DEL RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO O COSTITUENDO, CON APPLICAZIONE INTEGRALE DELLE RELATIVE REGOLE.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, al comma 6, del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la prova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 100, comma 1, del codice degli appalti sono:

- ▶ l'idoneità professionale;
- ▶ la capacità economica e finanziaria;



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

- le capacità tecniche e professionali.

6.1 – Requisiti d'idoneità professionale

a) ESSERE IN POSSESSO DELL'ISCRIZIONE ALLA CCIAA PER ATTIVITÀ SIMILI A QUELLA OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

AI FINI DELLA COMPROVA, L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO È ACQUISITA D'UFFICIO DALLA STAZIONE APPALTANTE TRAMITE IL FVOE. GLI OPERATORI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI CARICANO NEL FASCICOLO VIRTUALE I DATI E LE INFORMAZIONI UTILI ALLA COMPROVA DEL REQUISITO, SE DISPONIBILI.

PER L'OPERATORE ECONOMICO DI ALTRO STATO MEMBRO, NON RESIDENTE IN ITALIA: SECONDO LE MODALITÀ VIGENTI NELLO STATO NEL QUALE È STABILITO.

LA COMPROVA DI TALE REQUISITO È FORNITA MEDIANTE ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE.

b) (SE APPLICABILE) ESSERE IN POSSESSO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE SOCIALI E/O AL RUNTS;

6.2 – Requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria

a) AVER MATURATO NEI MIGLIORI TRE ANNI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI PRECEDENTI UN FATTURATO COMPLESSIVO D'IMPRESA DI MINIMO EURO 50.000,00 (IVA ESCLUSA). TALE FATTURATO VIENE RITENUTO CONGRUO RISPETTO AL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO E SUFFICIENTE A GARANTIRE LA CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'IMPRESA APPALTATRICE.

NELL'IPOTESI IN CUI CONCORRANO ALLA GARA IMPRESE APPOSITAMENTE E TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATE O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 68 DEL D.LGS. 36/2023, QUESTI SONO AMMESSI ALLA GARA SE HANNO COMPLESSIVAMENTE I REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E ALLE CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI, FERMA RESTANDO LA NECESSITÀ CHE L'ESECUTORE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER LA PRESTAZIONE CHE LO STESSO SI È IMPEGNATO A REALIZZARE AI SENSI DEL COMMA 2, ARTICOLO 68 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

NELL'IPOTESI IN CUI CONCORRANO ALLA GARA CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO COSTITUITI A NORMA DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1909, N. 422 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443 E CONSORZI STABILI COSTITUITI ANCHE IN FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2615-TER DEL CODICE CIVILE, TRA IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SOCIETÀ COMMERCIALI, SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 67 DEL D.LGS. N. 36/2023, I REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA SONO COMPUTATI CUMULATIVAMENTE IN CAPO AL CONSORZIO ANCORCHÉ POSSEDUTI DALLE SINGOLE IMPRESE CONSORZiate.

PER LE IMPRESE CHE ABBIANO INIZIATO L'ATTIVITÀ DA MENO DI TRE ANNI, IL REQUISITO DI FATTURATO È RAPPORATO AL PERIODO DI ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTO.

LA COMPROVA DEL REQUISITO DELLA PRESENTE LETTERA È FORNITA MEDIANTE DICHIARAZIONE SUL DGUE EFFETTUATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 445/2000.

6.3 – Requisiti inerenti le capacità tecniche e professionali

SERVIZI ANALOGHI – AVER ESEGUITO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI DALLA DATA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA CONTRATTI ANALOGHI A QUELLO IN AFFIDAMENTO ANCHE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI CON UN FATTURATO COMPLESSIVO NON INFERIORE AD EURO 30.000,00 (IVA ESCLUSA) RELATIVO AL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI.

L'ELENCO DEI CONTRATTI, REGOLARMENTE ESEGUITI, DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEI RISPETTIVI IMPORTI, DELLE DATE E DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI.

NELL'IPOTESI IN CUI CONCORRANO ALLA GARA IMPRESE APPOSITAMENTE E TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATE O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 68 DEL D.LGS. 36/2023, QUESTI SONO AMMESSI ALLA GARA SE HANNO COMPLESSIVAMENTE I REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E ALLE CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI, FERMA RESTANDO LA NECESSITÀ CHE L'ESECUTORE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER LA PRESTAZIONE CHE LO STESSO SI È IMPEGNATO A REALIZZARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 2, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

NELL'IPOTESI IN CUI CONCORRANO ALLA GARA CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO COSTITUITI A NORMA DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1909, N. 422 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443 E CONSORZI STABILI COSTITUITI ANCHE IN FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2615-TER DEL CODICE



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

CIVILE, TRA IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SOCIETÀ COMMERCIALI, SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 67 DEL D.LGS. N. 36/2023, I REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA SONO COMPUTATI CUMULATIVAMENTE IN CAPO AL CONSORZIO ANCORCHÉ POSSEDUTI DALLE SINGOLE IMPRESE CONSORZiate.

LA COMPROVA DEL REQUISITO DELLA PRESENTE LETTERA È FORNITA MEDIANTE DICHIARAZIONE SUL DGUE EFFETTUATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 445/2000. IN CASO DI SERVIZI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DI DESTINATARI PRIVATI, ATTESTAZIONI RILASCIATE DAL COMMITTENTE PRIVATO, CON L'INDICAZIONE DELL'OGGETTO, DELL'IMPORTO E DEL PERIODO DI ESECUZIONE.

NELL'IPOTESI IN CUI CONCORRANO ALLA PRESENTE GARA D'APPALTO IMPRESE CHE, IN QUANTO COSTITUITE O CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ DA MENO DI TRE ANNI, NON POSSEGGANO IL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI AL PRIMO E SECONDO PERIODO DEL PRESENTE PUNTO, L'IMPORTO MINIMO DEL REQUISITO PUÒ ESSERE PROPORZIONALMENTE RIDOTTO FINO AD 1/3.

6.4 – INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

IL REQUISITO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE OPPURE NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI DI CUI AL PUNTO 10, LETT. B), DEVE ESSERE POSSEDUTO:

- DA CIASCUN COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO/GEIE ANCHE DA COSTITUIRE, NONCHÉ DAL GEIE MEDESIMO;
- DA CIASCUN COMPONENTE DELL'AGGREGAZIONE DI RETE NONCHÉ DALL'ORGANO COMUNE NEL CASO IN CUI QUESTI ABBA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA.

Requisiti di capacità economico finanziaria

IL REQUISITO RELATIVO AL FATTURATO GLOBALE DI CUI AL PUNTO 6.2 DEVE ESSERE SODDISFATTO DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NEL COMPLESSO.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

IL REQUISITO DEI SERVIZI ANALOGHI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 6.3, RICHiesto IN RELAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DEVE ESSERE POSSEDUTO DAL RAGGRUPPAMENTO NEL COMPLESSO.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 – Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

IL REQUISITO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE OPPURE NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI DI CUI AL PUNTO 6.1, DEVE ESSERE POSSEDUTO DAL CONSORZIO E DAI CONSORZIATI INDICATI COME ESECUTORI.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

7. - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- b) POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 E DICHIARARLI PRESENTANDO UN PROPRIO DGUE, DA COMPILARE NELLE PARTI PERTINENTI;
- c) POSSEDERE I REQUISITI I DI CUI ALL'ARTICOLO 6 OGGETTO DI AVVALIMENTO E DICHIARARLI NEL PROPRIO DGUE, DA COMPILARE NELLE PARTI PERTINENTI;
- d) IMPEGNARSI, VERSO IL CONCORRENTE CHE SI AVVALE E VERSO LA STAZIONE APPALTANTE, A METTERE A DISPOSIZIONE, PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO, LE RISORSE (RIFERITE A REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O PREMIALI) OGGETTO DI AVVALIMENTO.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

8. - SUBAPPALTO

Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'I.A. e/o di fallimento della stessa.

Nel caso in cui la ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e di e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Amministrazione, risolvere il contratto, qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originario.

9. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente articolo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 53. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto del servizio tesoreria comunale Monte dei Paschi di Siena SpA – Iban: IT32M0103049630000000844520;

La fideiussione può essere rilasciata:

- DA IMPRESE BANCARIE O ASSICURATIVE CHE RISPONDONO AI REQUISITI DI SOLVIBILITÀ PREVISTI DALLE LEGGI CHE NE DISCIPLINANO LE RISPETTIVE ATTIVITÀ;
- DA UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO ISCRITTO NELL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, CHE SVOLGE IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE ATTIVITÀ DI RILASCIO DI GARANZIE, CHE È SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI REVISIONE ISCRITTA NELL'ALBO PREVISTO DALL'ARTICOLO 161 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58; E CHE ABBA I REQUISITI MINIMI DI SOLVIBILITÀ RICHIESTI DALLA VIGENTE NORMATIVA BANCARIA ASSICURATIVA.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

[HTTP://WWW.BANCADITALIA.IT/COMPITI/VIGILANZA/INTERMEDIARI/INDEX.HTML](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html)

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[HTTP://WWW.IVASS.IT/IVASS/IMPRESES_JSP/HOME PAGE.JSP](http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/homepage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
- f) ESSERE CORREDATA DALL'IMPEGNO DEL GARANTE A RINNOVARE LA GARANZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 5, DEL CODICE, SU RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI AL MOMENTO DELLA SUA SCADENZA NON SIA ANCORA INTERVENUTA L'AGGIUDICAZIONE.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità ed importi di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

12. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ed il giorno indicato come data di scadenza sul portale MEPA, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente articolo 1 e nel documento «regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione» di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

L'Offerta è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- IL MANCATO POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NON È SANABILE MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO ED È CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA;



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

- L'OMESSA O INCOMPLETA NONCHÉ IRREGOLARE PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E OGNI ALTRA MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ DELLA DOMANDA, SONO SANABILI, AD ECCEZIONE DELLE FALSE DICHIARAZIONI;
- LA MANCATA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO, DELLA GARANZIA PROVVISORIA, DEL MANDATO COLLETTIVO SPECIALE O DELL'IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO PUÒ ESSERE OGGETTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO SOLO SE I CITATI DOCUMENTI SONO PREESISTENTI E COMPROVABILI CON DATA CERTA ANTERIORE AL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA;
- IL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE E DELL'OFFERTA È SANABILE;
- NON È SANABILE MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO L'OMESSA INDICAZIONE, DELLE MODALITÀ CON LE QUALI L'OPERATORE INTENDE ASSICURARE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO, IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL PRESENTE BANDO.
- SONO SANABILI L'OMESSA DICHIARAZIONE SULL' AVER ASSOLTO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 68/1999 E, PER I CONCORRENTI CHE OCCUPANO OLTRE CINQUANTA DIPENDENTI, L'OMESSA PRESENTAZIONE DI COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE, REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 DECRETO LEGISLATIVO N. 198 DEL 2006, E LA TRASMISSIONE DELLO STESSO ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI E AI CONSIGLIERI REGIONALI DI PARITÀ, PURCHÉ REDATTO E TRASMESSO IN DATA ANTERIORE AL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE;
- NON È SANABILE MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO L'OMESSO IMPEGNO AD ASSICURARE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO, L'ASSUNZIONE DI UNA QUOTA DI OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma MEPA – presentazione delle offerte per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) DOMANDA DI AMMISSIONE;
- 2) MODELLO DELL'OFFERTA ECONOMICA;
- 3) MODELLO DELLE DICHIARAZIONI (DGUE);
- 4) EVENTUALE PROCURA;
- 5) GARANZIA PROVVISORIA;
- 6) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO DI CUI AL PUNTO 7;
- 7) DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI;
- 8) PATTO D'INTEGRITÀ;
- 9) CODICE DI COMPORTAMENTO.

14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

Gli operatori economici devono presentare domanda utilizzando l'allegato modello "Domanda di partecipazione" ed il "modello delle dichiarazioni DGUE" sottoscritti dai soggetti sotto indicati, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma (3), lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- LE GRAVI INFRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 95, COMMA 1, LETTERA A) DEL CODICE COMMESSE NEI TRE ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA;
- GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI INDICATI ALL'ARTICOLO 98 COMMA 6 DEL CODICE EMESSI NEI TRE ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA;
- TUTTI GLI ALTRI COMPORTAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 98 DEL CODICE, COMMESSI NEI TRE ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- I DATI IDENTIFICATIVI (NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE, COMUNE DI RESIDENZA ETC.) DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 94, COMMA 3, DEL CODICE, IVI INCLUSO L'AMMINISTRATORE DI FATTO, OVE PRESENTE, OVVERO INDICA LA BANCA DATI UFFICIALE O IL PUBBLICO REGISTRO DA CUI I MEDESIMI POSSONO ESSERE RICAVATI IN MODO AGGIORNATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA;
- DI NON PARTECIPARE ALLA MEDESIMA GARA CONTEMPORANEAMENTE IN FORME DIVERSE (INDIVIDUALE E ASSOCIATA; IN PIÙ FORME ASSOCIATE; IN FORMA SINGOLA E QUALE CONSORZIATO ESECUTORE DI UN CONSORZIO; IN FORMA SINGOLA E COME AUSILIARIA DI ALTRO CONCORRENTE CHE SIA RICORSO ALL'AVVALIMENTO PER MIGLIORARE LA PROPRIA OFFERTA). SE L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI PARTECIPARE IN PIÙ DI UNA FORMA, ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE CHE DIMOSTRA CHE LA CIRCOSTANZA NON HA INFLUITO SULLA GARA, NÉ È IDONEA A INCIDERE SULLA CAPACITÀ DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI;
- DI ACCETTARE, SENZA CONDIZIONE O RISERVA ALCUNA, TUTTE LE NORME E DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE GARA;
- DI APPLICARE IL CCNL INDICATO DALLA STAZIONE APPALTANTE;



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

- DI GARANTIRE LA STABILITÀ OCCUPAZIONALE DEL PERSONALE IMPIEGATO;
- DI ESSERE EDOTTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO ADOTTATO DALLA STAZIONE APPALTANTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 11 DICEMBRE 2013 REPERIBILE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI FIUMICINO SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DI IMPEGNARSI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, AD OSSERVARE E A FAR OSSERVARE AI PROPRI DIPENDENTI E COLLABORATORI, PER QUANTO APPLICABILE, IL SUDETTO CODICE, PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;
- DI ACCETTARE IL PATTO DI INTEGRITÀ ART. 1, COMMA 17, DELLA LEGGE 190/2012;
- PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA, L'IMPEGNO AD UNIFORMARSI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, ALLA DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTICOLI 17, COMMA 2, E 53, COMMA 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 633/72 E A COMUNICARE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA NOMINA DEL PROPRIO RAPPRESENTANTE FISCALE, NELLE FORME DI LEGGE;
- PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA, IL DOMICILIO FISCALE, IL CODICE FISCALE, LA PARTITA IVA, L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O STRUMENTO ANALOGO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI, AI FINI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL CODICE;
- DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI AL PUNTO 27.
- DI ADEMPIERE A QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 35, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 36/2023 OVVERO DI ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, AI FINI DELLA VERIFICA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ PER LE ALTRE FINALITÀ PREVISTE DAL D.LGS. 36/2023.

Alla domanda di ammissione va allegata dichiarazione espressa relativa alla clausola sociale secondo quanto riportato nel Capitolato d'appalto.

Alla domanda di ammissione va allegato il Patto di Integrità della Stazione Appaltante, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- DAL CONCORRENTE CHE PARTECIPA IN FORMA SINGOLA;
- NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE COSTITUITI, DALLA MANDATARIA/CAPOFILIA;
- NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI, DA TUTTI I SOGGETTI CHE COSTITUIRANNO IL RAGGRUPPAMENTO O IL CONSORZIO O IL GRUPPO;
- NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI RETISTI:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. Alla domanda e alle relative dichiarazioni deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità da parte del sottoscrittore.

14.2 – DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 - Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) LA DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO;
- 2) IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

14.4 – Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- COPIA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA MANDATARIA PER ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA;
- DICHIARAZIONE DELLE PARTI DEL SERVIZIO/FORNITURA, OVVERO DELLA PERCENTUALE IN CASO DI SERVIZIO/FORNITURE INDIVISIBILI, CHE SARANNO ESEGUITE DAI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI RIUNITI O CONSORZIATI.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DEL CONSORZIO O GEIE, CON INDICAZIONE DEL SOGGETTO DESIGNATO QUALE CAPOFILO;
- DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DELLE PARTI DEL SERVIZIO/FORNITURA, OVVERO LA PERCENTUALE IN CASO DI SERVIZI/FORNITURE INDIVISIBILI, CHE SARANNO ESEGUITE DAI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI CONSORZIATI.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- DICHIARAZIONE RESE DA CIASCUN CONCORRENTE, ATTESTANTE:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziate.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- COPIA DEL CONTRATTO DI RETE, CON INDICAZIONE DELL'ORGANO COMUNE CHE AGISCE IN RAPPRESENTANZA DELLA RETE.
- DICHIARAZIONE CHE INDICHI PER QUALI IMPRESE LA RETE CONCORRE;
- DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DELLE PARTI DEL SERVIZIO O DELLA FORNITURA, OVVERO LA PERCENTUALE IN CASO DI SERVIZIO/FORNITURE INDIVISIBILI, CHE SARANNO ESEGUITE DAI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI AGGREGATI IN RETE.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- COPIA DEL CONTRATTO DI RETE;
- COPIA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALL'ORGANO COMUNE;
- DICHIARAZIONE DELLE PARTI DEL SERVIZIO O DELLA FORNITURA, OVVERO LA PERCENTUALE IN CASO DI SERVIZIO/FORNITURE INDIVISIBILI, CHE SARANNO ESEGUITE DAI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI AGGREGATI IN RETE.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO:
 - i. COPIA DEL CONTRATTO DI RETE
 - ii. COPIA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA MANDATARIA
 - iii. DICHIARAZIONE DELLE PARTI DEL SERVIZIO O DELLA FORNITURA, OVVERO LA PERCENTUALE IN CASO DI SERVIZIO/FORNITURE INDIVISIBILI, CHE SARANNO ESEGUITE DAI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI AGGREGATI IN RETE.
- IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUENDO:
 - i. COPIA DEL CONTRATTO DI RETE
 - ii. DICHIARAZIONI, RESE DA CIASCUN CONCORRENTE ADERENTE ALL'AGGREGAZIONE DI RETE, ATTESTANTI:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste dalla Piattaforma MEPA, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI OFFERTI;
- b) IN CASO DI AVVALIMENTO PREMIALE, CONTRATTO DI AVVALIMENTO;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.2, i seguenti elementi:

QUALITÀ COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
1	Descrizione della problematica e efficacia delle proposte progettuali
2	Descrizione delle metodologie gestionali e delle attività che si intendono realizzare per il monitoraggio e la valutazione della qualità del servizio



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

3	Analisi delle specifiche criticità che il servizio dovrà fronteggiare
4	Coinvolgimento della rete territoriale
QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA CONCORRENTE	
5	Piano di formazione e aggiornamento del personale
6	Piano supervisione degli operatori impiegati nel servizio
7	Modalità adottate per il contenimento del turn over
8	Dotazione strumentale

LA RELAZIONE TECNICA DEVE ESSERE SVILUPPATA ED ARTICOLATA PER UN MASSIMO DI 30 PAGINE (FACCIAE) FORMATO A4, (ESCLUSE IL FRONTESPIZIO ED EVENTUALE SOMMARIO) UTILIZZANDO UN CARATTERE DI DIMENSIONE NON INFERIORE A 12 E UN'INTERLINEA NON INFERIORE A 1,5. LE PAGINE (FACCIAE) IN NUMERO SUPERIORE A 30 NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE.

L'OFFERTA TECNICA È SOTTOSCRITTA, A PENA DI ESCLUSIONE, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE O DA UN SUO PROCURATORE.

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE IN RETE, GEIE L'OFFERTA DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA, A PENA DI ESCLUSIONE, CON LE STESSA MODALITÀ INDICATE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma, secondo le modalità prevista dal portale MEPA.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale proposto, IVA esclusa (N.B. gli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale sono pari a zero), nonché le seguenti informazioni:

- l'indicazione precisa del servizio;
- l'esatta intestazione dell'impresa che propone l'offerta, con l'indicazione della sede legale;
- l'indicazione del ribasso offerto in cifre e in lettere (iva esclusa) con riferimento a quanto indicato al precedente articolo 3. L'offerta economica deve indicare anche il costo del personale e i costi aziendali per la sicurezza dei lavoratori.

In caso di discrepanza tra il ribasso percentuale offerto in cifre e lettere e la corrispondente tariffa oraria espressa in cifre e lettere si prenderà in considerazione l'offerta più conveniente per l'Amministrazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto dei costi del lavoro indicati.

16.1 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio massimo
Tecnica	80



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

Economica	20
TOTALE	100

16.2 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA				
1. QUALITÀ COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
SUB CRITERI		SUB PESI		PUNTI MAX
1.1	Descrizione della problematica e efficacia delle proposte progettuali	Verrà valutata l'efficacia delle proposte progettuali nel complesso con riferimento alle specifiche problematiche inerenti il servizio e il suo territorio e le attività innovative degli interventi previsti, al fine di favorire il percorso di cura delle persone fragili, il grado di concretezza e fattibilità proposti.		15
1.2	Descrizione delle metodologie gestionali e delle attività che si intendono realizzare per il monitoraggio e la valutazione della qualità del servizio	Si dovranno esporre la metodologia e gli strumenti che si utilizzeranno per effettuare il monitoraggio dei servizi in itinere, nonché quelli che si utilizzeranno per effettuare la valutazione finale del servizio e della sua qualità (particolare valutazione sarà effettuata sulla tipologia e descrizione degli indicatori che s'intendono utilizzare nel monitoraggio e nella valutazione).		15
1.3	Analisi delle specifiche criticità che il servizio dovrà fronteggiare	Inquadramento delle specifiche problematiche e tipologie degli interventi previsti per il loro superamento	Max 5	15
		Problematiche quotidiane da superare per promuovere lo sviluppo verso l'autosufficienza e l'autonomia	Max 5	
		Principali criticità nel coinvolgimento familiare per lo sviluppo delle autonomie personali	Max 5	
1.4	Coinvolgimento della rete territoriale	Modalità di raccordo con i servizi territoriali		10
2. QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA CONCORRENTE				
SUB CRITERI		SUB PESI		PUNTI MAX
2.1	Piano di formazione e aggiornamento del personale	Si valuterà il programma delle attività di aggiornamento e formazione degli operatori. Si richiede un minimo di 15 ore		7



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

		pro-capite di formazione annuali effettuati in orario non coincidente con l'orario di lavoro	
2.2	Piano supervisione e coordinamento degli operatori impiegati nel servizio	Si valuterà il programma delle attività di supervisione degli operatori e quelle di coordinamento	7
2.3	Modalità adottate per il contenimento del turn over	Si valuteranno le modalità, le strategie e gli strumenti per il contenimento del turn over del personale.	6
2.4	Dotazione strumentale	Elenco dettagliato della dotazione strumentale che si intende mettere a disposizione per l'espletamento del servizio (apparecchiature informatiche, software gestionali, fax, telefoni, fotocopiatrici, mezzi di trasporto, mobilio, ecc.).	5

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a punti 40 punti con riferimento all'offerta tecnica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

16.3 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo si seguito riportato:

Coefficiente	Giudizio sintetico	Descrizione
1	Eccellente	Contenuti eccellenti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente rilevanti
0,9	Ottimo	Contenuti ottimi, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente consistenti
0,8	Distinto	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,7	Buono	Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,6	Discreto	Contenuti pertinenti, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,5	Sufficiente	Contenuti modesti, con articolazione appena sufficiente e/o quantitativamente poco consistente
0,4	Mediocre	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,3	Scarso	Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti.
0,2	Insufficiente	Contenuto presente, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente.
0,1	Inadeguata	Contenuti oggetto di valutazione semplicemente richiamati.
0	Non valutabile	Contenuti assenti.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti a ciascun criterio o sub-criterio da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

16.4 – Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica sarà individuato come segue:

- all'offerta il cui prezzo proposto è quello minimo verrà assegnato il punteggio massimo di punti 20;
- a ciascuna offerta con prezzo diverso da quello minimo verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\frac{pm \times pum}{p}$$

in cui:

Pm è il prezzo minimo offerto;

Pum è il punteggio assegnato al prezzo minimo;

P è il prezzo di ciascuna offerta diversa da quella con prezzo minimo.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

17. - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari (tre o cinque componenti). In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18. – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- DELLE OFFERTE TECNICHE;
- DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione esaminatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) VERIFICARE LA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A QUANTO RICHIESTO NEL PRESENTE DISCIPLINARE;
- c) ATTIVARE LA PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

20. – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla comunicazione. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- MANCATA SEPARAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DALL'OFFERTA TECNICA, OVVERO INSERIMENTO DI ELEMENTI CONCERNENTI IL PREZZO NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA O NELL'OFFERTA TECNICA;
- PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI, PLURIME, CONDIZIONATE, ALTERNATIVE OPPURE IRREGOLARI IN QUANTO NON RISPETTANO I DOCUMENTI DI GARA, IVI COMPRESSE LE SPECIFICHE TECNICHE, O ANORMALMENTE BASSE;
- PRESENTAZIONE DI OFFERTE INAMMISSIBILI IN QUANTO LA COMMISSIONE GIUDICATRICE HA RITENUTO SUFFICIENTI GLI ESTREMI PER L'INFORMATIVA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER REATI DI CORRUZIONE O FENOMENI COLLUSIVI O HA VERIFICATO ESSERE IN AUMENTO RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE DI GARA;
- MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI SBARRAMENTO PER L'OFFERTA TECNICA.

21. - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE-

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa la stazione appaltante richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni di cui al periodo precedente possono riguardare i seguenti elementi:

- a) L'ECONOMIA DEL PROCESSO DI FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI, DEI SERVIZI PRESTATI O DEL METODO DI COSTRUZIONE;
- b) LE SOLUZIONI TECNICHE PRESCELTE O LE CONDIZIONI ECCEZIONALMENTE FAVOREVOLI DI CUI DISPONE L'OFFERENTE PER FORNIRE I PRODOTTI, PER PRESTARE I SERVIZI O PER ESEGUIRE I LAVORI;
- c) L'ORIGINALITÀ DEI LAVORI, DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PROPOSTI DALL'OFFERENTE

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) IN RELAZIONE A TRATTAMENTI SALARIALI MINIMI INDEROGABILI STABILITI DALLA LEGGE O DA FONTI AUTORIZZATE DALLA LEGGE;
- b) IN RELAZIONE AGLI ONERI DI SICUREZZA DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

Qualora si accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP – che può avvalersi anche della commissione giudicatrice - ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ex art. 55 del D. Lgs 36/2023, trattandosi di un affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 (cd. stand still), come definito dallo stesso Codice e pertanto, si provvederà alla stipula del contratto, previa verifica dei requisiti in capo all'offerente (art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023), entro trenta giorni dall'aggiudicazione (art. 55, commi 1 e 2 del D. Lgs n. 36/2023).

Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del contratto, tasse e imposte comprese, saranno a totale carico dell'Affidatario del servizio.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure, di cui al comma 4 dell'articolo 53 del Codice e con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma scritta in modalità elettronica, come previsto dall'art. 18 comma 1.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Aggiudicatario è tenuto, al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, ad assolvere una tantum al pagamento dell'imposta di bollo sulla base di quanto indicato all'articolo 18, comma 10, del D.Lgs 36/2023.

23. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI DEDICATI, CON L'INDICAZIONE DELL'OPERA/SERVIZIO/FORNITURA ALLA QUALE SONO DEDICATI;
- LE GENERALITÀ E IL CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUGLI STESSI;
- OGNI MODIFICA RELATIVA AI DATI TRASMESSI.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

24. - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 11 dicembre 2013 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=fiumil.

25. - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990.

26. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa europea, Reg. (UE) 2016/679 e nazionale, D.lgs. 196/2003 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali. L'informativa completa, di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE circa il trattamento dei dati personali, è consultabile sul sito web istituzionale dell'Ente (www.comune.fiumicino.rm.it) ed è messa altresì a disposizione nell'ambito della presente procedura di scelta del contraente al successivo articolo 27.

2. CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FORNITORE SI IMPEGNERÀ FORMALMENTE AD IMPRONTARE IL TRATTAMENTO DEI DATI AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, LICEITÀ E TRASPARENZA NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE (REGOLAMENTO UE 2016/679, D. LGS. N. 196/2003 E S.M.I.), IVI INCLUSI GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI, COMUNICATI UFFICIALI, AUTORIZZAZIONI GENERALI, PRONUNCE IN GENERE EMESSI DALL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. IN PARTICOLARE, IL FORNITORE SI IMPEGNA AD ESEGUIRE I SOLI TRATTAMENTI FUNZIONALI, NECESSARI E PERTINENTI ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E, IN OGNI MODO, NON INCOMPATIBILI CON LE FINALITÀ PER CUI I DATI SONO STATI RACCOLTI.

3. OVE APPLICABILE, IN RAGIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO, OVE IL FORNITORE SIA CHIAMATO AD ESEGUIRE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER CONTO DEL TITOLARE, IL MEDESIMO SARÀ NOMINATO "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO" DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE; IN TAL CASO, IL FORNITORE SI IMPEGNA AD ACCETTARE LA DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, RELATIVAMENTE AI DATI PERSONALI DI CUI LA STESSA È TITOLARE E CHE POTRANNO ESSERE TRATTATI DAL FORNITORE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI CONTRATTUALMENTE PREVISTI. IN TAL CASO, IL FORNITORE SI OBBLIGA AD ADOTTARE LE MISURE DI SICUREZZA DI NATURA FISICA, LOGICA, TECNICA E ORGANIZZATIVA IDONEE A GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA ADEGUATO AL RISCHIO, IVI COMPRESSE QUELLE SPECIFICATE NEL CONTRATTO, UNITAMENTE A TUTTI I SUOI ALLEGATI.

27. – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali degli interessati (come a titolo esemplificativo dati anagrafici, di contatto, di identificazione, dati economici e finanziari, dati fiscali, curriculum vitae), ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE (come ad esempio dati che rivelano le opinioni politiche o dati relativi alla salute) o dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE (come a titolo esemplificativo e non esaustivo dati in materia di casellario giudiziale e certificazioni antimafia) sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

2. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

3. il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
4. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (Art. 6.1.e Regolamento 679/2016/UE);
5. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- 10) inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
- 11) gestione di preventivi e offerte;
- 12) gestione della procedura di affidamento;
- 13) verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- 14) verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed idoneità morale;
- 15) gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- 16) con riferimento all'aggiudicatario, gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto e relativi adempimenti;
- 17) ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Fiumicino, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

2. nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
3. in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

2. per scopi determinati espliciti e legittimi;
3. esatti e se necessario aggiornati;
4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Fiumicino, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune di Fiumicino nei modi e per le finalità sopra illustrate (a titolo esemplificativo Autorità nazionale Anticorruzione, autorità giudiziaria nei casi previsti per legge, autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione "Albo on line" e "Trasparenza" del sito web istituzionale del Comune di Fiumicino, nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fiumicino in persona del legale rappresentante pro-tempore. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Fiumicino in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM), PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati è reperibile presso la sede municipale del Comune di Fiumicino in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 00054 Fiumicino (RM). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer è contattabile utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (dpo@comune.fiumicino.rm.it) indicati sul sito web dell'Ente. I dati nominativi e di contatto del DPO individuato sono disponibili sul Sito istituzionale dell'Ente (www.comune.fiumicino.rm.it) sotto la voce "Privacy".

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Comune di Fiumicino dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso il Comune di Fiumicino o presso altre P.A. o soggetti terzi.

28. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Civitavecchia.